



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO CENTRALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

Stefano PETITTI	Presidente
Ettore CIRILLO	Componente
Giulia IOFRIDA	Componente
Milena FALASCHI	Componente Relatrice
Irene TRICOMI	Componente -

DECISIONE

Premesso che:

1. L'Ufficio Centrale Circostrizionale Lombardia 4, in data 30 gennaio 2018, decideva di non ammettere la lista "CONFEDERAZIONE GRANDE NORD" alle elezioni della Camera dei deputati del 4 marzo 2018.

2. L'Ufficio rilevava che la lista di candidati era stata presentata nei Collegi Plurinominali nn. 1 e 2, nonché in quelli Uninominali nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 con sottoscrizioni di elettori non regolari, con la

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal line with a loop and a vertical stroke.

Handwritten initials in black ink, appearing to be 'mj'.

conseguenza che non era stato raggiunto il numero minimo di sottoscrittori previsto dalla legge per ogni lista presentata in ciascun Collegio e ne disponeva la esclusione.

3. Il verbale di ricusazione veniva notificato il 31 gennaio 2018.

4. Con ricorso del 1° febbraio 2018, h. 17,10, pervenuto a questo Ufficio il 3 febbraio 2018, h. 16,25, Monica Rizzi, quale presentatore/rappresentante effettivo della suddetta lista per la Circoscrizione Elettorale Lombardia 4, impugnava il verbale di ricusazione.


5. Dopo aver richiamato la disciplina di cui all'art. 18-*bis* del D.P.R. n. 361 del 1957, la ricorrente espone quanto segue.

5.1. a) Erroneità del calcolo delle firme necessarie.

La legge di bilancio 27 dicembre 2017 n. 205 del 2017, intervenendo sulla previsione, ha stabilito la riduzione ad un quarto del numero delle firme necessarie a una nuova lista per la presentazione delle candidature alle elezioni, con ciò riducendo il numero necessario delle firme a 187,5 (*rectius*, 188) e non certamente a 375, come ritenuto dall'Ufficio elettorale.

b) Violazione di legge in relazione all'art. 21 septies, comma 1 della legge n. 241 del 1990 e agli artt. 32 e 33 T.U. approvato con D.P.R. n. 570 del 1960, con eccesso di potere per mancanza di motivazione e per falso supposto di fatto.

Sottolinea, sotto tale profilo, la genericità del provvedimento di esclusione che non indicava quali e quante sottoscrizioni raccolte e




presentate non fossero regolari. Detto vizio impediva, altresì, alla lista la possibilità, riconosciuta dall'ultimo comma dell'art. 22 del T.U. approvato con D.P.R. n. 361 del 1957, di integrare ovvero apportare le correzioni formali necessarie a sanare le carenze riscontrate.

6. L'Ufficio Elettorale Centrale Circoscrizionale Lombardia 4, in data 2 febbraio 2018, confermava quanto deciso con riguardo alla riconsiderazione della lista, riportandosi alle motivazioni poste a fondamento del provvedimento del 30 gennaio 2018.

7. I motivi di ricorso relativi alla riconsiderazione della lista non sono fondati.

Osserva il Collegio, in primo luogo, che non risultano rispettate le prescrizioni di legge che stabiliscono per ogni singolo collegio plurinominale che la lista dei candidati nei collegi uninominali del collegio plurinominale stesso debba essere sottoscritta, pena la sua invalidità, da almeno 375 (e non già 188, come dedotto dalla ricorrente) e non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale.

Inoltre, sebbene le argomentazioni poste dall'Ufficio Elettorale a fondamento della esclusione siano sinteticamente esposte, dal medesimo verbale di ricezione della presentazione della lista risulta la presentatrice, Monica Rizzi, ha dichiarato di avere presentato relativamente al collegio 1 195 firme autenticate, nonché 151 firme certificate. Con la conseguenza che anche sommando il numero delle sottoscrizioni come indicate dalla medesima ricorrente la cifra



complessiva è pari a 346 e come tale è insufficiente rispetto alla puntuale indicazione numerica prevista dalla legge elettorale.


Del resto l'art. 18-*bis*, comma 1, primo periodo, del citato D.P.R. n. 361 del 1957, come sostituito dall'art. 1 della legge n. 165 del 2017, è chiaro nel prevedere, a pena di inammissibilità, che ciascuna lista deve presentare candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali della circoscrizione, e dunque dà un'indicazione numerica precisa, al di sotto della quale opera la prevista inammissibilità, ed impone, nella specie, l'arrotondamento all'intero superiore.

Tale interpretazione risulta coerente con l'art. 18-*bis*, comma 3, del medesimo D.P.R., a tenore del quale «In ogni collegio plurinominali ciascuna lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine numerico. Il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, dei seggi assegnati al collegio plurinominali e non può essere superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinominali», nonché con l'intero sistema normativo in materia elettorale.

8. In ragione delle argomentazioni svolte con riferimento al rigetto del suddetto motivo di ricorso, sono assorbite le ulteriori censure relative al vizio di motivazione.

9. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.


P.Q.M.



Rigetta il ricorso. Si comunichi.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2018

I Componenti

Mirleone Galassi

Alfredo
Franco

Il Presidente

Luigi

Depositato in Segreteria

oggi, 04/02/18, alle ore 15.30

Roberto

